



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno 2025, il giorno 8 del mese di ottobre, i Signori:

- Fraccaroli Daniela, c.f. FRCDNL63R45L781S, nata a Verona (VR) il 5 ottobre 1963, residente in Verona (VR), Via Quattro Stagioni n. 18;
- Cianfagna Giovanni, c.f. CNFGNN53E25Z103M, nato a Maurage (B) il 25 maggio 1953, residente in Campobasso (CB), Via Italo Svevo n. 34;
- Scali Zelinda, c.f. SCLZND56M45H501K, nata a Roma (RM) il 5 agosto 1956, residente in Roma (RM), Via San Tommaso d'Aquino n. 32;
- Fanelli Alfredo, c.f. FNLLRD54C22L500C, nato a Urbino (PU) il 22 marzo 1954, residente in Riccione (RN), Via Molise n. 12;
- Danese Paolo, c.f. DNSPLA74T03L781Z, nato a Verona (VR) il 3 dicembre 1974, residente in Clusone (BG), Via S. Angelo n. 10;
- Riva Marco Lorenzo, c.f. RVIMCL61L28F205K, nato a Milano (MI) il 28 luglio 1961, residente in Verona (VR), Via Quattro Stagioni n. 18;
- Mazzola Ettore, c.f. MZZTTR50S11F205J, nato a Milano (MI) l'11 novembre 1950, residente in Fara Gera D'Adda (BG), Via Aldo Moro n. 2;
- Merendoni Mario, c.f. MRNMRA61P30A271G, nato ad Ancona (AN) il 30 settembre 1961, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), Piazza Risorgimento n. 5/A;
- Silvana Niro, c.f. NRISVN54S65C764X, nata a Civitacampomarano (CB) il 25 novembre 1954, residente in Campobasso (CB), Via Italo Svevo n. 34;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) È costituita ai sensi del Codice civile e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 tra i Signori Fraccaroli Daniela, Cianfagna Giovanni, Scali Zelinda, Fanelli Alfredo, Danese Paolo, Riva Marco Lorenzo, Mazzola Ettore, Merendoni Mario e Silvana Niro un'associazione non riconosciuta denominata "CUORI CAPRICCIOSI ASSOCIAZIONE ITALIANA FIBRILLAZIONE ATRIALE E ALTRE ARITMIE CARDIACHE APS".

L'associazione ha sede legale in Verona, Via Quattro Stagioni n. 18.

Art. 2) Lo scopo, l'oggetto, la durata ed ogni altro requisito dell'Associazione, nonché le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento di essa, sono previsti e contenuti nello Statuto composto di n. 21 (ventuno) articoli che, debitamente sottoscritto

dal comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" onde farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, il quale ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'associazione.

A comporre il primo Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per tre anni, con possibilità di rielezione, vengono nominati i signori Fraccaroli Daniela, in qualità di Presidente, Cianfagna Giovanni, in qualità di Vice Presidente, Scali Zelinda, in qualità di Segretaria, Fanelli Alfredo, in qualità di responsabile delle pubbliche relazioni, i quali, presenti, accettano la carica, dichiarando di non sussistere a loro carico alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

La rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e anche in giudizio spetta al Presidente e, in caso d'impedimento, al Vice Presidente.

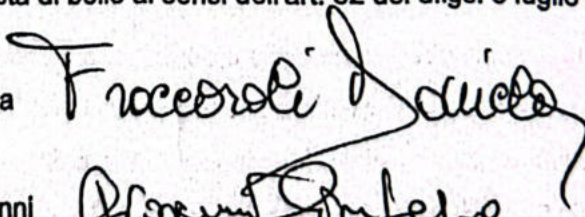
I consiglieri medesimi, riuniti seduta stante in consiglio, deliberano di attribuire al Presidente e al Vice presidente, in via disgiunta fra loro, tutti i poteri per l'apertura di uno o più conti correnti a nome dell'associazione nonché a richiedere ed ottenere l'iscrizione dell'associazione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore producendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Art. 4) L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno fatto salvo il primo esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Art. 5) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della qui costituita associazione.

Il presente Atto Costitutivo e Statuto sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa ed esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

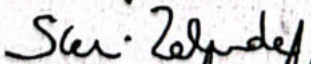
F.to – Fraccaroli Daniela



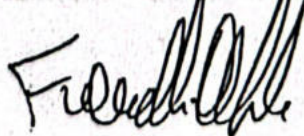
F.to – Cianfagna Giovanni



F.to – Scali Zelinda



F.to – Fanelli Alfredo



F.to - Danese Paolo

Paolo Danese

F.to - Riva Marco Lorenzo

Marco Riva

F.to - Mazzola Ettore

Ettore Mazzola

F.to - Merendoni Mario

Mario Merendoni

F.to - Silvana Niro

Silvana Niro



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 07/11/2025
al n. 2573 serie 3 versato € 200,00
(Euro) DUECENTO/00

Emanuele Alessi (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Vittorio Gravina



**CUORI CAPRICCIOSI ASSOCIAZIONE ITALIANA
FIBRILLAZIONE ATRIALE E ALTRE ARITMIE CARDIACHE
APS**

(costituita ai sensi del Codice civile e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

il giorno 10 del mese di marzo dell'anno 2026, alle ore 16,00 si è riunita, in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea dei soci dell'Associazione di cui all'epigrafe.

Sono presenti i soci contrassegnati con la X sotto la lettera P, sono assenti i sigg. contrassegnati con la X sotto la lettera A:

N	Cognome	Nome	P	A
1	FRACCAROLI	DANIELA	X	
2	CIANFAGNA	GIOVANNI	X	
3	SCALI	ZELINDA	X	
4	FANELLI	ALFREDO	X	
5	DANESE	PAOLO	X	
6	RIVA	MARCO LORENZO	X	
7	MAZZOLA	ETTORE	X	
8	MERENDONI	MARIO	X	
9	NIRO	SILVANA	X	

per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Regione Veneto- Ufficio RUNTS, Giunta regionale: Prot. N. 150227 Class. 940.18.1 - Istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 47, D.Lgs. 117/2017). Annullamento della pratica per rettifica della medesima ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n.106/2020 (ID 2389263 - REP 164694). Adeguamento dello Statuto e conseguenti deliberazioni.

L'Assemblea elegge a presidente la sig.ra **Daniela Fraccaroli**, la quale, constatata la presenza del numero legale dei componenti (n. 9 presenti n. 0 assenti), dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario il sig. **Giovanni Cianfagna**.

Il Presidente illustra ai presenti la comunicazione della Regione Veneto-Ufficio RUNTS, indicata all'ordine del giorno, con la quale, nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è stato disposto l'annullamento della pratica al fine di consentire la rettifica della domanda, con richiesta di integrazione e chiarimento di alcune specifiche previsioni statutarie.

Il Presidente riferisce che, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ufficio RUNTS, è stata predisposta una nuova versione dello Statuto, contenente le integrazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Presidente dà quindi lettura della bozza aggiornata dello Statuto, composta da 21 articoli, che viene allegata al presente verbale quale Allegato A.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea delibera all'unanimità dei presenti:

1. di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto da n. 21 articoli, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il Presidente dell'Associazione a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi inclusi:

- La registrazione dello Statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate;
- Il deposito della nuova istanza rettificata presso il RUNTS, con la documentazione richiesta;
- Ogni ulteriore adempimento necessario al perfezionamento della procedura di iscrizione.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Cianfagna

Giovanni Cianfagna

IL PRESIDENTE

F.to Daniela Fraccaroli

Daniela Fraccaroli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 20 MAR. 2026
al n. 895 serie 3 versato € 200,00
(Euro) DUECENTO 100

Ilaria Pasquali (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Cianfagna



"Allegato A"

STATUTO

Art. 1

(Denominazione – sede)

1. È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "CUORI CAPRICCIOSI ASSOCIAZIONE ITALIANA FIBRILLAZIONE ATRIALE E ALTRE ARITMIE CARDIACHE APS " (d'ora innanzi "Associazione") con sede in Verona (VR). Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica dello statuto.
2. A seguito e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione integra automaticamente la propria denominazione con l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o con l'acronimo "APS" e di tale indicazione fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

(Scopo)

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed, in particolare, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- (i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), comprese attività formative extra-scolastiche e corsi di educazione sanitaria e di primo soccorso;
- (ii) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h), con riferimento alle patologie aritmiche, alla fibrillazione atriale e alle altre patologie cardiache
- (iii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- (iv) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);



L'Associazione ha, pertanto, nel corso della sua durata lo scopo di:

- promuovere attività e progetti di ricerca nel campo delle patologie aritmiche, della fibrillazione atriale e delle altre patologie cardiache;
- diffondere conoscenze scientifiche e mediche tramite attività di formazione, convegni, corsi e workshop;
- offrire supporto psicologico e informativo ai soci e ai familiari, anche attraverso gruppi di incontro e di mutuo aiuto;
- organizzare attività culturali, ricreative e artistiche come strumenti di socializzazione e inclusione;
- sensibilizzare la società civile, i legislatori e gli amministratori sull'importanza della prevenzione e della cura delle patologie aritmiche;
- raccogliere fondi per sostenere i soci bisognosi o finanziare cure, viaggi e interventi, anche all'estero;
- realizzare campagne sociali e informative attraverso pubblicazioni, bollettini, materiali divulgativi, campagne online e cartellonistica;
- stipulare collaborazioni e convenzioni con enti sanitari, università, istituti di ricerca, strutture alberghiere e aziende, al fine di offrire agevolazioni e servizi ai soci;
- promuovere attività tese a documentare e divulgare le finalità e le attività dell'Associazione, anche tramite sito web e registrazione di domini internet;
- incoraggiare forme di collaborazione con altre associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore che perseguano scopi analoghi o affini.

2. Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, nonché, ove presenti tra gli associati enti del Terzo settore o altri enti, anche delle persone aderenti agli enti associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3

(Durata)

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto stabilito dal successivo Art. 20 (venti).

2. Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, contribuzioni di soggetti pubblici o privati, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi derivante dall'organizzazione di attività promozionali effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) le quote sociali e ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

(Associati)

1. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa richiesta scritta, che dimostrino interesse per l'attività dell'Associazione, che collaborino, nei limiti delle loro capacità e possibilità, al perseguimento degli scopi sociali, che si impegnino a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali e che versino la quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

3. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. I soci acquistano il diritto di elettorato attivo e passivo trascorsi i tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.

4. I soci morosi non possono esercitare il diritto di voto e nessun altro diritto associativo.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare dei soci onorari, sia per i particolari meriti da essi acquisiti nei confronti dell'Associazione, sia in considerazione del loro prestigio personale o delle cariche pubbliche da essi ricoperte. La loro iscrizione è gratuita.

6. I soci restano iscritti all'Associazione fino alle loro eventuali dimissioni o alla delibera di esclusione presa dall'Assemblea per gravi motivi anche su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

Art. 6

(Scioglimento del rapporto associativo)

1. Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

2. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

4. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Art. 7

(Libri sociali)

1. L'Associazione, oltre le scritture prescritte dagli artt. 13, 14 e 17, comma 1, D.lgs. n. 117/2017, deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'eventuale organo di controllo.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo, da presentarsi almeno 5 giorni prima della data in cui si intende effettuare la consultazione.

4. Il Consiglio Direttivo consente la consultazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta presso la sede dell'Associazione o con modalità telematiche idonee.

5. Gli associati possono estrarre copia dei documenti consultati a proprie spese.

Art. 8

(Organi della Associazione)

1. Sono Organi della Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il vice Presidente;
- e) l'eventuale Organo di controllo;
- f) l'eventuale Segretario Generale;
- g) l'eventuale Tesoriere.

Art. 9

(Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea degli associati è sovrana a tutti gli effetti e ha le seguenti competenze:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) approva le linee programmatiche e decide sovranamente su ogni argomento iscritto all'Ordine del giorno;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10

(Convocazione e deliberazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, mediante comunicazione scritta o posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
2. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti sia in loco che in remoto e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
4. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, nonché le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento e/o per la proroga della durata del termine dell'Associazione nonché per la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Hanno diritto al voto e possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati che alla data della convocazione risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento di tutte le quote sociali.

8. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 11

(Svolgimento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea eleggerà il proprio Presidente che può anche coincidere con la persona del Presidente dell'Associazione.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

3. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e, per le operazioni eventualmente da loro compiute, dagli scrutatori.

4. Il verbale sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque componenti, tutti eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza alcun limite.
2. I consiglieri sono scelti fra gli associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti; in mancanza i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.
3. La carica di Consigliere Direttivo è a titolo gratuito.

Art. 13

(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione.
 2. Al Consiglio Direttivo spettano in particolare i seguenti compiti:
 - eleggere fra i suoi membri, nella prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
 - eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
 - compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo.
- Al Consiglio Direttivo spettano, in via esemplificativa e non esaustiva, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, di richiedere ed incassare contributi, di assumere obbligazioni, di riscuotere crediti e pagare debiti, di compiere qualsiasi operazioni di banca, di richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, di concludere e risolvere contratti di lavoro, di stipulare contratti di locazione e di affitto, ed ogni altro contratto, di acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, beni materiali e immateriali, di stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli soggetti terzi.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Art. 14

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa, a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

2. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

3. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'eventuale organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

5. Il Consigliere che non partecipa a due riunioni del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo ed essendo stato regolarmente convocato, può essere dichiarato decaduto dal Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno, anche nella forma dell'audio o videoconferenza.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15

(Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, rimane in carica per tre anni ed ha funzioni rappresentative ed esecutive delle delibere degli altri organi sociali; gli sono peraltro riconosciuti poteri decisionali per l'ordinaria amministrazione nonché l'adozione a titolo personale di provvedimenti urgenti ed indispensabili con l'obbligo di chiederne immediatamente la ratifica al Consiglio Direttivo, il quale dovrà pronunciarsi entro quindici giorni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e anche in giudizio; è legittimato a firmare tutti gli atti per conto dell'Associazione, comprese le quietanze per somme di qualsiasi ammontare.
3. Ha diritto di aprire e chiudere conti correnti postali o bancari e di gestire carte di credito o di debito intestate all'Associazione, in proprio o dandone delega al Tesoriere.

Art. 16

(Vice Presidente dell'Associazione)

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso d'impedimento.
2. In caso di impedimento anche del Vice Presidente, il potere di rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età.

Art. 17

(Segretario Generale e Tesoriere)

1. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra soggetti non appartenenti al Consiglio stesso, un Segretario Generale e un Tesoriere per lo svolgimento delle attività di supporto alla gestione dell'Associazione.
2. Il Presidente può chiedere al Segretario Generale di affiancarlo nei contatti di maggiore importanza con gli organi dello Stato, degli Enti locali, con soggetti economici pubblici o privati o con altre realtà associative; il Segretario Generale può essere



chiamato a partecipare con lui a conferenze, commissioni, comitati o altri gruppi di lavoro, ovvero può sostituirlo in tali sedi.

3. L'incarico del Tesoriere può comportare la delega ad effettuare riscossioni e pagamenti, anche utilizzando i conti correnti intestati all'Associazione.

4. Tali incarichi possono essere revocati dal Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo può invitarli a partecipare alle proprie riunioni per la parte in cui siano in discussione argomenti sui quali si ritiene opportuno acquisire il loro contributo.

6. Le figure del Segretario Generale e del Tesoriere costituiscono incarichi di supporto all'attività dell'Associazione e non comportano l'appartenenza al Consiglio Direttivo.

Art. 18

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'Art. 13 D.Lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.

2. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19

(Organo di controllo e Revisore)

1. Se reso obbligatorio da norma di legge, ovvero nominato dall'Assemblea degli associati, l'organo di controllo è nominato in forma monocratica.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.
4. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.
5. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.
6. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 20

(Devoluzione del patrimonio)

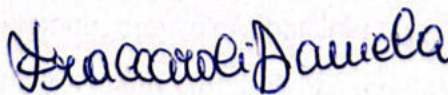
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21

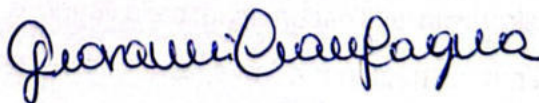
(Clausola finale)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

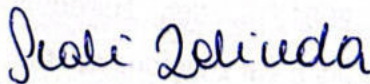
F.to –Daniela Fraccaroli



F.to –Giovanni Cianfagna



F.to –Zelinda Scali



F.to -Alfredo Fanelli *Fanelli Alfredo*

F.to -Paolo Danese *Paolo Danese*

F.to -Marco Lorenzo Riva *Marco Lorenzo Riva*

F.to -Ettore Mazzola *Mazzola Ettore*

F.to -Mario Merendoni *Merendoni Mario*

F.to- Silvana Niro *Silvana Niro*

